



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per le Relazioni Sindacali

N. 555/RS/
Rif. n. 0669/37-SG.34-PAO del 16.9.2020
Seg.

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Impiego del personale della Polizia di Stato presso le sezioni di P.G. in attività amministrative.

ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP

ROMA

Con riferimento alla nota sopra distinta e di seguito a precorsa corrispondenza, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Umane ha fatto presente che la questione segnalata è oggetto di valutazione da parte del giudice amministrativo.

Più dettagliatamente è stato precisato che, nel caso *sub iudice*, i ricorrenti, ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Polizia di Stato e alla Guardia di Finanza, in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Brescia, hanno proposto ricorso con domande di accertamento del diritto a percepire l'indennità giudiziaria (ora denominata di amministrazione), corrisposta dal Ministero della Giustizia per l'espletamento delle attività di supporto amministrativo agli uffici dei Pubblici Ministeri ai sensi della legge 23 giugno 1988, n. 221, concernente, "Provvedimenti a favore del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie".

Detta disposizione ha esteso, a decorrere dal 1 gennaio 1988, al personale dirigente e alle qualifiche equiparate delle cancellerie e segreterie giudiziarie e al personale delle qualifiche funzionali dei ruoli dei detti uffici, l'indennità che l'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, concernente "Provvidenze per il personale di magistratura", aveva istituito per i soli magistrati ordinari.

Tale estensione è riconosciuta per i gravosi oneri incombenti sul personale addetto allo svolgimento delle relative attività e quindi anche al personale comandato, distaccato o comunque fuori ruolo, purché effettivamente addetto ai servizi amministrativi.

I ricorrenti, nel caso di specie, hanno addotto, a sostegno della pretesa azionata, lo svolgimento di specifiche mansioni di cancelleria di supporto amministrativo agli uffici del Pubblico Ministero, con mansioni analoghe a quelle del personale di segreteria (non rientranti in quelle attribuite istituzionalmente alle sezioni di polizia giudiziaria).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Il TAR per il Lazio ha accolto i ricorsi collettivi sottolineando che sulla questione della natura dell'indennità giudiziaria, di cui all'art. 2 della legge n. 221/1988, la giurisprudenza amministrativa ha più volte espresso l'orientamento secondo cui detta indennità non è diretta a compensare le prestazioni svolte nella struttura dell'organizzazione giudiziaria, ma solo ad indennizzare il personale amministrativo delle cancellerie giudiziarie "per i compiti intensi e delicati di natura burocratico-amministrativa svolti presso tali specifici uffici, e ciò indipendentemente dall'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione giudiziaria e purché il personale sia effettivamente addetto ai servizi amministrativi".

Avverso dette pronunce è stato proposto appello al Consiglio di Stato che sarà discusso e deciso nel merito il 4 marzo p.v. come stabilito dal Presidente della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Pertanto, considerato quanto sopra, l'Ufficio in parola ritiene che potranno essere valutate le iniziative più opportune al riguardo sulla base del contenuto della decisione dell'Alto Consesso.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
De Bartolomeis